



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008318 - 26/07/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:cr

Roma, 26 LUG. 2011

**Spett. le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lecco
Via Parini, 29
23900 LECCO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 239/2011 – Provvedimenti disciplinari nei casi di patteggiamenti di pena

Con riferimento al Vostro quesito dell'11 luglio u.s. (ns. prot. 7735 dell'11.07.2011), con cui si richiede un parere sull'atteggiamento da assumere, da parte dell'Ordine, nei confronti di colleghi che hanno patteggiato pene per reati penali, si osserva quanto segue.

Quanto al primo quesito proposto, relativo ad un iscritto che ha patteggiato a seguito di reati di bancarotta semplice e fraudolenta quale amministratore di società dichiara fallita, peraltro già sospeso per morosità, con in corso tentativo di notifica di preavviso di cancellazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di riscossione dei contributi, si rappresenta che nei confronti del soggetto già sospeso (per morosità) l'Ordine - il quale delibera o abbia già deliberato l'apertura di un altro procedimento disciplinare a carico del medesimo soggetto in presenza di una sentenza di patteggiamento per i reati sopra descritti - non potrà tuttavia deliberare alcun provvedimento di cancellazione finché non si sia concluso il nuovo ed ulteriore procedimento disciplinare.

In merito ai rapporti tra la cancellazione e gli eventuali procedimenti disciplinari a carico dello stesso professionista, si rileva che nell'ordinamento professionale (decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139) non esistono norme che disciplinino gli effetti della cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. Si ritiene, tuttavia, che tale lacuna possa essere colmata attraverso il ricorso alla c.d. *analogia legis*, secondo quanto previsto dall'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale in tema di interpretazione.

La norma che nell'ipotesi di specie viene in rilievo per colmare la lacuna normativa in questione è l'art. 37, comma 8 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578 (*Ordinamento della professione di avvocato*) ai sensi del quale "*Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare*".

Il principio della impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare - canonizzato espressamente dall'ordinamento forense - è stato adottato in via analogica anche da questo Consiglio Nazionale.

Quanto, infine, alle domande *"se il provvedimento di radiazione potrebbe essere adeguato ai reati ascritti e patteggiati dall'iscritto riguardanti il secondo dei procedimenti aperti"* e, ancora, nell'ultimo quesito, in relazione ai reati patteggiati da un altro iscritto, *"se un eventuale provvedimento di sospensione per tempo limitato sia adeguato al reato ascritto e patteggiato dall'iscritto"* si osserva al riguardo che questo Consiglio Nazionale, poiché organo decidente in secondo grado sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini locali, non può pronunciarsi sul tipo di sanzione che l'Ordine, al quale è attribuito specificamente l'esercizio dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 12, lett. g), dell'Ordinamento, deve deliberare autonomamente nell'ambito della propria discrezionalità.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f. f.
Francesca Maione

